

## Un quesito su decreto sulla “tenuità del fatto” e reato di incendio boschivo colposo

**Domanda:** Il reato di incendio boschivo colposo può rientrare potenzialmente nella previsione del decreto sulla “tenuità del fatto”? E quali possono essere, in caso positivo, le linee guida per la polizia giudiziaria per affrontare questa nuova disciplina normativa?

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):** La pena prevista per il reato di incendio boschivo colposo di cui all'articolo 423 bis secondo comma codice penale (reclusione da uno a cinque anni) fa rientrare questo delitto oggettivamente nella previsione di potenziale applicazione in ordine al principio del nuovo decreto sulla “tenuità del fatto” (Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28). Questo - naturalmente - in via ipotetica e teorica, mentre poi sarà necessario - caso per caso - verificare se vi sono i presupposti in fatto ed in diritto. Mentre, logicamente, è pacifico che il reato di incendio boschivo doloso di cui al primo comma del medesimo articolo 423 bis codice penale non rientra (neppure potenzialmente) in tale previsione.

Il fatto che l'ipotesi incendio boschivo colposo possa essere - comunque - ricompresa nella procedura per la dichiarazione di non punibilità prevista dal nuovo decreto sulla “tenuità del fatto” ***impone una rinnovata strutturazione delle impostazioni delle comunicazioni di notizie di reato da parte della polizia giudiziaria ambientale.*** Non si può oggi - infatti - far finta di ignorare che tale normativa esiste, ed è perfettamente vigente, per continuare ad inviare al pubblico ministero le comunicazioni di notizie di reato come se nulla fosse cambiato a livello di disciplina giuridica.

Perché in tale ultima ipotesi avremmo come conseguenza il rischio concreto e diffusissimo di contribuire a creare in pochi mesi i presupposti per una vera e propria falciatura di provvedimenti di archiviazione immediati, o di altrettanto veloci sentenze di non doversi procedere per non punibilità per “tenuità del fatto”, che rischierebbero a loro volta - nel loro insieme complessivo - di creare una giurisprudenza devastante a livello preventivo e repressivo per tutti gli incendi boschivi colposi (incendi che comunque creano rilevantissimo danno al nostro patrimonio forestale nazionale).

Dunque, oggi appare assolutamente necessario ed irrinunciabile **evolvere profondamente la struttura ed il contenuto delle comunicazioni di notizia di reato** e questo conferma - peraltro - la nostra tesi storica che sosteniamo da tempo<sup>1</sup> in base alla quale

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup> Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” - edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>):

“ (...) Comunicazione di notizia di reato per illeciti ambientali: lunga o breve? E può consistere nel semplice elenco dei verbali allegati? A nostro modesto avviso, la risposta a questa domanda è molto semplice: la comunicazione di notizia di reato deve essere una... comunicazione di notizia di reato. Stiamo assistendo - infatti - recentemente ad una evoluzione di fatto nella prassi di redigere le comunicazioni di notizie di reato da parte di gran parte degli organi di polizia giudiziaria (in particolare nel campo dei reati ambientali, dalla salute pubblica e degli animali).

comunque, prima ancora del decreto sulla “tenuità del fatto”, la comunicazione di notizia di reato non poteva (e non può a maggior ragione oggi) essere una mera esposizione dei fatti oggettivi, o addirittura come qualcuno sostiene un semplice indice degli allegati alla prima pagina della comunicazione di reato stessa, ma doveva - e deve oggi essere - un atto completo,

---

Infatti, una progressiva evoluzione interpretativa ha fatto sì che oggi, in concreto, molte comunicazioni di notizie di reato (d'altra parte non solo nelle materie citate) consistono praticamente soltanto nell'elenco dei verbali allegati alla comunicazione medesima. In altre parole, sta scomparendo progressivamente, ed in alcuni casi è proprio scomparsa del tutto, la stesura della illustrazione dei fatti in quella che continua a chiamarsi comunicazione di notizia di reato, ma il cui contenuto è sostanzialmente troppo spesso ormai contraddistinto esclusivamente da un'epigrafe di intestazione di indirizzo al Pubblico Ministero competente, delle indicazioni degli estremi formali dei reati che si intendono denunciare, nonché dall'elenco schematico dei verbali allegati.

Praticamente, la lettura del fatto non si evince dal testo della comunicazione e per capire cosa è successo ed avere un'idea della dinamica dei fatti si devono andare a consultare uno per uno gli allegati (verbale di perquisizione, verbale di sequestro, di arresto, di accertamenti urgenti sui luoghi, sommarie informazioni testimoniali etc...). Il che significa che, come prassi molto diffusa, l'atto di comunicazione di notizia di reato è ridotto ad essere soltanto l'indice degli allegati.

Chi legge queste comunicazioni, per avere un quadro ricostruttivo dei fatti e della loro dinamica deve leggere tutti i verbali allegati e dalla sinergia di questi atti trarre le informazioni per ricostruire gli eventi ed i reati connessi che sono solo indicati numericamente nella epigrafe del testo della comunicazione stessa. Crediamo che vada svolta una riflessione sul punto se questa prassi sia corretta o meno a livello procedurale e sostanziale, e se l'evoluzione della dinamica di redazione di tale atto sia in linea con la “ratio legis” del codice di procedura penale. A nostro avviso, ma questo naturalmente è soltanto la nostra modesta opinione personale, la risposta questa domanda è: assolutamente no. Perché se andiamo ad esaminare con attenzione la dinamica della gerarchia degli atti di polizia giudiziaria, così come riportati dal codice di procedura penale, rileviamo in modo oggettivo che tale codice prevede una serie di atti specifici (per così dire “dinamici”) a cura della polizia giudiziaria attraverso i quali si esercita il potere/dovere di intervento e di indagine della medesima. In una evoluzione di medio livello di indagini di polizia giudiziaria, abbiamo realisticamente: un verbale di perquisizione, un verbale di sequestro, un verbale di accertamento urgente sui luoghi, un verbale fotografico, eventuali verbali di sommarie informazioni testimoniali e di tutti gli altri atti conseguenti all'accertamento di polizia giudiziaria per un caso concreto. Alla fine, e riteniamo che questo debba accadere soltanto alla fine, la polizia giudiziaria redige l'atto riassuntivo della comunicazione di notizia di reato attraverso il quale informa il Pubblico Ministero dei fatti che essa P.G. ritiene che possano costituire reato. Il codice (art. 347 c.p.p) non prevede la redazione a cura della P.G. di un mero elenco bibliografico di singoli atti precedentemente creati, ma prevede che la polizia giudiziaria informi il Pubblico Ministero attraverso questo atto dei fatti-reato accertati (la P.G. “riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti”) e dunque, sempre a nostro modesto avviso, si tratta di un documento riassuntivo nel corpo del quale la P.G. riassume prima la dinamica dei fatti e poi va ad illustrare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penalmente rilevante che intende denunciare, naturalmente poi integrando il tutto con gli atti redatti (“indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”).”

esaustivo ed articolato ove la PG, dopo aver esposto i fatti e delineate le caratteristiche oggettive e soggettive del reato, deve prendere posizione ed argomentare compiutamente in ordine ad ogni aspetto. Dunque, sarà necessario che la polizia giudiziaria vada a **mutare la struttura della comunicazione di notizia di reato dell'incendio boschivo colposo**, con particolare riferimento a quei fatti che potrebbero - in ipotesi ed almeno apparentemente - dar luogo ad una argomentazione difensiva per chiedere l'applicazione della "tenuità del fatto":

Sarà, pertanto, da oggi assolutamente necessario illustrare compiutamente - e soprattutto dettagliatamente ed approfonditamente con un testo proporzionato - al pubblico ministero in prima stanza (ed al giudice seconda battuta) tutti i motivi per i quali la polizia giudiziaria ritiene che il caso non sia particolarmente trascurabile, e quindi non soggetto alla dichiarazione di "non punibilità" per particolare "tenuità del fatto".

Con particolare riferimento all'ipotesi delittuosa in esame, sarà necessario un rinnovato e particolarmente accurato esame non solo degli aspetti soggettivi comportamentali del soggetto responsabile, ma anche delle conseguenze del danno dell'incendio in questione (anche se colposo) a livello sia reale ma soprattutto anche potenziale.

A tal fine, in particolare gli operatori di P.G. del Corpo forestale dello Stato, forti della specifica competenza in materia ambientale, dovranno necessariamente evidenziare nella compilazione della comunicazione di notizia di reato, la gravità dell'evento, con particolare riferimento sia alla quantificazione economica del danno ambientale che il soprassuolo percorso dal fuoco ha subito che alla determinazione delle ingenti spese sostenute dallo Stato per spegnere l'incendio.

Questa modalità tecnica di compilazione della comunicazione di notizia di reato potrà sicuramente contrastare ogni argomentazione difensiva mirata a chiedere l'applicazione di "non punibilità" per la "tenuità del fatto".

E' noto che un incendio di bosco non degradato di circa 5-7 ettari su cui interviene il concorso aereo nazionale o regionale "costa" alla collettività decine di migliaia di euro, tra danni diretti all'ecosistema boschivo e costi di spegnimento.

Dovrà - in tale contesto - essere evidenziato e sottolineato (nello stesso atto) il danno che comunque tale evento negativo ha portato in generale per l'ambiente naturale in via immediata e futura, ma anche il danno per la pubblica amministrazione a livello economico ed operativo, illustrando nei dettagli quanto è costato in termini di operatività di personale e mezzi e quanto è costato a livello economico alle pubbliche amministrazioni competenti intervenire per spegnere l'incendio.

Il tutto anche per evitare equivoci sulla confusione impropria tra fatto "accidentale" e fatto dovuto a "colpa" in senso penale, chiarendo bene che non si tratta di un "incidente" ma di un comportamento che è soggetto al regime di responsabilità per imprudenza, negligenza e/o gli altri elementi tipici della "colpa" in sede penale.

***Nei casi in esame di incendio boschivo colposo va archiviata definitivamente, anche a livello puramente espressivo e terminologico, la cultura del fatto "accidentale" e va potenziato nelle comunicazioni di notizie di reato tutto ciò che tiene al livello ed al grado - appunto - della "colpa" in senso stretto*** (facendo bene attenzione a distinguere la "colpa" dal "dolo eventuale", evidenziando invece la sussistenza di questo ulteriore e diverso elemento soggettivo ove ne ricorrano i presupposto...), unitamente alla illustrazione parallela sulle dinamiche oggettive del fatto con particolare riferimento a tutte le ipotesi di danni attuali e potenziali a livello ambientale, di pericolo pubblico, e di danno economico per le pubbliche amministrazioni intervenute con proporzionato - e spesso relevantissimo - impiego di mezzi, persone e materiali, E costi conseguenti. Dati che incidono profondamente sul giudizio del presunto "fatto tenue" sotto ogni aspetto.

*Publicato il 13 maggio 2015*